



Sentenza n. 227/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

Nelle persone dei seguenti Magistrati:

Domenico Guzzi

Presidente

Maristella Filomena

Primo Referendario

Guido Tarantelli

Primo Referendario – relatore –

nella pubblica udienza del giorno **23 giugno 2026** ha posto in decisione la seguente

SENTENZA

Nel giudizio iscritto al **n. 24468** relativo al conto giudiziale n. 41106 reso dall'agente contabile Ruscelli Francesco in qualità di economo del Comune di Cerchiara di Calabria – esercizio finanziario 2018, (RSCFNC68P06C489J), nato a Cerchiara di Calabria (Cs) il 06.09.1968, rappresentato e difeso, in virtù di mandato in atti, dall'Avv. Giovanni Spataro (SPTGNN63M12D086T), il quale elegge domicilio digitale all'indirizzo di posta elettronica certificata avv.giovannispataro@pec.giuffre.it, con studio in Cosenza, alla Piazza Europa n. 9.

Nella pubblica udienza del 23 giugno 2026, udita la relazione del giudice relatore, sentito l'avv. Fabio Fiorellino, in sostituzione, e il pubblico ministero nella persona del S.P.G. dott.ssa Federica Pallone; nessuno è comparso per l'amministrazione.

FATTO E DIRITTO

1. Con relazione n. 279/2025, il magistrato istruttore rappresentava che il

	conto giudiziale, sottoscritto digitalmente dall'agente contabile e depositato	
	presso la segreteria in data 22 dicembre 2022, reca il visto di regolarità del sin-	
	daco <i>pro tempore</i> , dott. Antonio Carlomagno (con firma digitale), rivestendo	
	l'agente contabile anche il ruolo di responsabile del servizio finanziario; evi-	
	denziava tuttavia che il conto era stato parificato con la determinazione n. 617	
	del 20 dicembre 2022 dal medesimo economo, dott. Francesco Ruscelli, in qua-	
	lità di responsabile dell'area finanziaria.	
	Sotto tale profilo rilevava, pertanto, l'irregolarità del conto giudiziale che non	
	può essere parificato dal medesimo agente contabile, ma da soggetto dell'am-	
	ministrazione estraneo alla gestione in esame.	
	Nel merito la relazione contestava la presenza di buoni economali privi di ade-	
	guata documentazione fiscale (per euro 122,83) e il buono economale n. 53 del	
	4 ottobre 2018, con cui è stata rimborsata al consigliere comunale Giuseppe Ra-	
	mundo la somma di € 170,00, per l'acquisto di bottigliette d'acqua distribuite	
	dal Comune in occasione delle esequie pubbliche di Antonio De Rasis, tenutesi	
	il 23 agosto 2018.	
	Tuttavia, la relazione specificava che al buono è allegato uno scontrino fiscale	
	del supermercato CRAI, datato 2 ottobre 2018, per l'acquisto di 680 bottiglie	
	da 0,50 ml di acqua, per un importo di € 170,00 e la spesa non rientra nelle	
	previsioni del regolamento di contabilità e risulta incoerente rispetto alla data di	
	sostenimento (4 ottobre) in relazione alla data della manifestazione (23 agosto).	
	Il magistrato istruttore concludeva, pertanto, contestando addebiti per comples-	
	sivi € 292,83 relativi alle spese irregolarmente liquidate dall'economo e faceva	
	istanza di determinare con decreto la somma che il contabile era tenuto a pagare	
	a tacitazione degli addebiti.	
	2	

	2. Con decreto presidenziale n. 33/2026, visto il parere favorevole della	
	procura, veniva determinata in euro 219,62 la somma, comprensiva della riva-	
	lutazione monetaria, oltre agli interessi legali ed alle spese di giudizio, da porre	
	a carico dall'agente contabile, assegnando il termine per la dichiarazione di ac-	
	cettazione.	
	3. L'agente contabile con memoria del 28.5.2026, in via preliminare, ec-	
	cepiva l'intervenuta prescrizione dell'azione di responsabilità per tutti i fatti con-	
	testati, con conseguente estinzione del diritto al risarcimento e declaratoria di	
	discarico dell'agente contabile; in via subordinata, nel merito, chiedeva di ac-	
	certare e dichiarare la regolarità del conto giudiziale, con pronuncia di discarico;	
	in via di ulteriore subordine azzerare l'addebito in applicazione dell'art. 1,	
	comma 1-bis, l. n. 20/1994, in ragione del concorso determinante dell'ammini-	
	strazione comunale nella produzione del danno, ovvero ridurlo ai sensi dell'art.	
	1, comma 1-octies, della medesima legge.	
	4. All'udienza del 23 giugno 2026 l'avv. Fiorellino e il pubblico ministero	
	concludevano come da verbale d'udienza.	
	La causa era trattenuta in decisione.	
	5. In punto di diritto, il Collegio ritiene che il conto debba essere dichiarato	
	improcedibile.	
	Si osserva, infatti, che l'agente contabile ha depositato il conto giudiziale da lui	
	sottoscritto munito sì della sottoscrizione del sindaco, ma ha depositato conte-	
	stualmente anche la relativa parifica, questa firmata solo dall'agente contabile.	
	Quindi, a differenza di quanto rilevato nella memoria difensiva, non si assiste	
	ad alcuna alterità tra agente contabile che deposita il conto e soggetto che ha	
	proceduto alla parifica.	
	3	

	La sottoscrizione del sindaco, infatti, afferisce non alla parifica (ossia ad un elemento proprio espressamente indicato dall'art. 140 c.g.c.), ma al conto giudiziale.	
	La circostanza che l'agente contabile risulti sottoscrittore sia del conto (del quale assume la paternità), che del distinto atto di parifica, comunque in atti e che deve essere valutato nella sua portata certificativa, non consente di configurare la presenza del prescritto controllo interno della corrispondenza del conto con le scritture contabili dell'ente, determinandone l'improcedibilità.	
	Va infine evidenziato che i conti dichiarati improcedibili devono nuovamente essere compilati dall'agente contabile ed essere presentati all'amministrazione, per il controllo e la conseguente parifica, e da quest'ultima depositati presso la Sezione giurisdizionale e che, in caso di mancata nuova compilazione, l'agente contabile sarà esposto al giudizio per resa di conto ad istanza della procura regionale, ai sensi dell'art. 141 c.g.c.	
	6. In considerazione del fatto che la presente decisione si fonda su questioni pregiudiziali non vi è luogo a provvedere sulle spese di giudizio.	
	P.Q.M.	
	La Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Calabria, definitivamente pronunciando:	
	- dichiara il conto improcedibile;	
	- nulla per le spese.	
	Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.	
	Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del giorno 23-24 giugno 2026.	
	Il relatore	Il Presidente
	4	

[illegible]